



CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA N. 33/00

MODIFICA DELL' ORDINANZA N. 06.1983

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

VISTO: le proprie ordinanze nr.06/83 e nr. 15/83 rispettivamente in data 18 maggio 1983 23 agosto 1983, relative alle norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Trieste;

VISTO: il Decreto Ministeriale del 03 maggio 1984 - "Norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas";

VISTA la circolare nr. 105 - Serie I - Titolo: Demanio Marittimo in data 21 settembre 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - relativa alla periodicità dei collaudi alle manichette flessibili adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o petrolchimici;

RITENUTO necessario modificare le norme relative al controllo delle tubazioni flessibili utilizzate per le movimentazioni di prodotti petroliferi e/o petrolchimici tra gli esistenti terminali costieri, ubicati nel Circondario Marittimo di Trieste, e le navi cisterna al fine di armonizzarle con le disposizioni della sopracitata circolare;

RITENUTO altresì dover stabilire il periodo minimo per le ispezioni ai sensi del 1° comma dell'art.49 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) al Codice della Navigazione;

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Cod. Nav., è l'art. 59 del relativo Reg. di Esecuzione.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

la lettera a) del comma 1° dell'art.1 dell'ordinanza nr.06/83 del 18.05.1983 è modificato come segue:

"promuovere l'intervento da parte della Commissione Locale, prevista dall'art.48 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima) al Codice della Navigazione, per il controllo periodico dell'impianto e delle tubazioni flessibili utilizzate per le movimentazioni di prodotti petroliferi c/o petrolchimici, che devono avere le caratteristiche di cui all'art.22 del D.M.03.05.84 in premessa citato, da effettuare ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro".

Art. 2

L'ordinanza 15/83 del 23.08.83 in premessa citata, è abrogata;

Trieste, 18 ottobre 2000

DOCUMENTO FIRMATO
IN ORIGINALE